



**Regolamento
per il funzionamento
del servizio
di garderie d'enfance di Sarre**

Approvato con deliberazione della Giunta del 20 dicembre 2017 n.67

In vigore dal 1 gennaio 2018

CAPO 1

Art. 1 – Finalità

CAPO 2 STRUTTURA DEI SERVIZI

Art. 2 - Capienza

Art. 3 – Orario

Art. 4– Chiusure

Art. 5 – Modalità fruizione del servizio di guarderie

CAPO 3 ACCESSO AI SERVIZI

Art. 6 - Domande di ammissione ai servizi

Art. 7 - Ammissione al servizio di guarderie

CAPO 4 GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 8 – Inserimento al servizio di guarderie

Art. 9 – Accompagnamento e ritiro quotidiano dei minori

Art. 10 – Assenze

Art. 11 - Allontanamento in caso di malattia e riammissione

Art. 12 - Assistenza socio-sanitaria

Art. 13 – Dieta

Art. 14 - Tariffe di partecipazione

CAPO 5 CONCLUSIONE DEI SERVIZI

Art. 15 - Esclusione dal servizio

Art. 16- Cessazione del servizio

CAPO 6 PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA

Art. 17 – Assemblea dei genitori

Art. 18 – Spazio famiglia

CAPO 7 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Norme di rinvio

CAPO 1

Art. 1 - Finalità

1. Il servizio di garderie, erogato nella sede di Sarre oggetto del regolamento, offre un servizio socio-educativo assistenziale flessibile e diversificato ed è prioritariamente riservato a minori di età compresa tra i sei mesi e i tre anni residenti nei comuni dell'Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis e in caso disponibilità anche ai minori residenti negli altri comuni della Valle d'Aosta.
2. Lo scopo fondamentale del servizio consiste nel:
 - favorire lo sviluppo della personalità dei bambini mediante attività formative, educative e pedagogiche, finalizzate al miglioramento delle condizioni generali di vita del minore, in collaborazione e a sostegno della famiglia, sostenere i genitori nell'assistenza ai bisogni primari dei minori durante la loro attività lavorativa;
 - potenziare la relazione tra bambini e genitori in un contesto strutturato, sostenendo i genitori nell'assistenza ai bambini e nel loro ruolo fondamentale di educatori anche attraverso un confronto con altri adulti.
3. L'Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis è titolare del servizio gestito tramite ditte appaltatrici.

CAPO 2 STRUTTURA DEL SERVIZIO

Art. 2 - Capienza

1. La capienza dei servizi è stabilita dalla giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta che con proprio provvedimento autorizza l'esercizio dell'attività e definisce il numero dei posti autorizzati e finanziati nelle varie strutture.

Art. 3 - Orario

1. Il servizio di garderie d'enfance con sede a **Sarre** è aperto tutto l'anno, dal lunedì al venerdì dalle ore **7:30 alle 18:00**. Tale apertura è garantita in presenza di minori iscritti entro il giorno precedente. Nel caso in cui non vi siano iscrizioni il servizio può aprire più tardi oppure chiudere anticipatamente rispetto all'orario previsto
2. L'orario potrà subire piccole variazioni autorizzate dall'ente su richiesta del coordinatore sentiti i genitori nel rispetto del monte ore previsto.
3. Il calendario dell'anno socio educativo è approvato ogni anno e comunicato alle famiglie durante l'assemblea.
4. L'orario di permanenza presso la garderie è concordato all'atto dell'inserimento tra il coordinatore e la famiglia, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle del minore. L'orario concordato deve essere osservato scrupolosamente e in caso di assenza del minore comunicato agli operatori del servizio. Nel rispetto della natura flessibile del servizio é comunque garantito l'adeguamento giornaliero dell'orario di frequenza del minore previo accordo con il coordinatore del servizio, a condizione che non prevedeva cambiamenti dell'orario di apertura previsto per la giornata e che non alteri il rapporto numerico previsto.

Art.4 – Chiusure

1. E' prevista una chiusura annuale di non più di 20 giorni lavorativi, anche non consecutivi, per permettere l'ordinaria manutenzione dello stabile, la fruizione dei congedi ordinari e la formazione del personale.

Art .5 – Modalità fruizione del servizio di guarderie

1. La guarderie prevede due modalità di fruizione del servizio: saltuario oppure continuativo.
 - nel caso di frequenza continuativa la famiglia concorda con il coordinatore una fruizione periodica del servizio modificabile nel tempo;
 - nel caso di servizio saltuario il minore frequenta occasionalmente il servizio senza periodicità prestabilita e senza garanzia di posto riservato;
2. Il servizio di guarderie prevede una frequenza oraria frazionabile in 15 minuti, con un massimo di 5 ore consecutive. E' ammesso un eventuale rientro pomeridiano ma non è prevista la somministrazione del pranzo.
3. Nel caso di frequenza continuativa è richiesta sia la fruizione minima di 4 ore alla settimana su almeno due giorni sia il relativo pagamento di 16 ore mensili.

CAPO 3 ACCESSO AI SERVIZI

Art. 6 - Domande di ammissione

1. La domanda di ammissione al servizio di guarderie può essere presentata durante tutto l'anno presso la sede della guarderie oppure direttamente all'ente, che provvede a protocollarla e a inserirla nell'apposito elenco numerato in ordine di arrivo.
2. La domanda può altresì essere presentata direttamente alla coordinatrice del servizio, che provvederà ad inoltrarla all'ente per la registrazione.
3. I requisiti per l'accettazione della domanda di ammissione al servizio sono:
 - la nascita del minore;
 - la residenza in Valle d'Aosta.

Art. 7 - Ammissione al servizio di guarderie

1. Sono ammessi al servizio prioritariamente i minori che hanno maturato il requisito dell'età (9 mesi compiuti) tenendo conto dell'ordine di arrivo delle domande, a seguire, se vi sono posti disponibili, è possibile procedere anche con l'inserimento di minori di età compresa tra 6 mesi e 9 mesi concordando preventivamente l'ammissione con il coordinatore .
2. Indipendentemente dall'ordine di protocollo della domanda, hanno priorità assoluta di ammissione al servizio i bambini residenti nei comuni membri, segnalati dall'assistente sociale o dall'équipe socio-sanitaria tramite una relazione presentata in qualsiasi periodo dell'anno caratterizzati da almeno una delle seguenti situazioni:
 - bambini con gravi problemi sanitari o psicologici o di disabilità;
 - bambini appartenenti a famiglie multi-problematiche (casi di carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative; casi di maltrattamenti e trascuratezze gravi);
 - bambini con genitori in grave stato di disabilità psicofisica;
 - bambini affidati a parenti o a terze persone.
3. Al momento della chiamata per l'ammissione, il nucleo familiare interessato ha 5 giorni di tempo per, confermare la sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione dei servizi:
 - accettare il servizio segnalando il tipo di frequenza (continuativa oppure occasionale);
 - rinunciare al servizio;
 - posticipare la data di inserimento con motivazione.

4. Per i bambini già inseriti, il servizio è garantito per l'intero anno socio-educativo anche se la residenza è trasferita al di fuori dei comuni membri.
5. Per i bambini presenti in graduatoria ma non ancora inseriti, l'acquisizione di residenza presso un comune diverso da quelli membri ne permette comunque l'inserimento.

CAPO 4 GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 8 – Inserimento al servizio di guarderie

1. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza sono concordati giornalmente con il coordinatore e gli operatori di riferimento tenuto conto dello stato psicologico e delle esigenze del minore e della famiglia.
2. All'atto dell'inserimento la famiglia deve:
 - dichiarare l'orario di frequenza del servizio di guarderie che deve essere rispettato per l'intero anno socioeducativo.
 - presentare un'attestazione di idoneità all'inserimento, rilasciata dal medico curante o dal medico di sanità pubblica,
 - presentare l'attestazione vaccinale di conformità.
3. La famiglia, per esigenze personali può variare l'orario di frequenza durante l'anno, previo accordo con il coordinatore che ne accerta la disponibilità e su compilazione dell'apposito modulo.
4. Nel periodo di inserimento, il minore ha una figura di riferimento tra gli educatori, che ne favorisce il primo approccio con la struttura e ne facilita il distacco dalla famiglia.
5. L'inserimento del minore nel servizio si differenzia in base alla tipologia di servizio scelto:
 - per il servizio continuativo è necessario un periodo di inserimento progressivo per accompagnare in modo positivo il percorso educativo e assistenziale al minore e alla famiglia che richiede un periodo minimo di una settimana durante la quale è importante la presenza presso la struttura di un genitore o di chi ne fa le veci indipendentemente dall'orario di frequenza richiesto dai genitori;
 - per il servizio saltuario l'accesso è invece garantito, previo contatto telefonico, solamente a condizione che vi siano posti disponibili per le ore richieste e su insindacabile giudizio del coordinatore del servizio. Tale servizio non prevede un periodo di inserimento ma solamente un colloquio preventivo per passaggio di informazioni tra famiglia e servizio.

Art. 9 – Accompagnamento e ritiro quotidiano dei minori

1. I genitori o chi ne fa le veci se impossibilitati ad accompagnare o ritirare i figli al momento dell'uscita dal servizio, al fine di garantire una maggiore tutela dei bambini devono disporre affinché la persona delegata all'accompagnamento e al ritiro del bambino si presenti al nido munita di documento di identità:
 - per il ritiro avvisare preventivamente il personale della struttura e compilare l'apposita autorizzazione scritta
 - per l'entrata comunicare telefonicamente il nominativo dell'adulto incaricato.

Art. 10 – Assenze

1. Le eventuali assenze, per motivi personali e di salute, devono essere tempestivamente comunicate, entro le 8:30 del giorno stesso, sia per la frequenza mattutina che pomeridiana, pena l'applicazione del pagamento delle ore previste per la giornata, mentre il canone fisso è sempre dovuto.

- 2 Nel caso di frequenza continuativa le famiglie, su richiesta, per un massimo di 8 settimane per ogni anno socio educativo possono usufruire dell'esenzione del canone settimanale e della quota minima dovuta pari a 4 ore settimanali di fruizione del servizio.

Art. 11 - Allontanamento in caso di malattia e riammissione

1. Qualora, durante la permanenza alla garderie, il minore dovesse presentare una delle seguenti condizioni, il coordinatore o il personale educativo avvisano i genitori o chi ne fa le veci, i quali devono provvedere tempestivamente al ritiro del minore dalla struttura:
 - temperatura esterna superiore a 38°C associata a stato di malessere fisico evidente
 - vomito ripetuto eventualmente associato ad evacuazioni acquose
 - diarrea caratterizzata da evacuazioni acquose ripetute o eventualmente associata ad inappetenza e vomito
 - pediculosi non trattata o altre malattie della cute trasmissibili non trattate (es. tigna, scabbia). Il minore può riprendere la frequenza da subito dopo l'inizio della terapia, con la sola autocertificazione del genitore in cui si attesti il trattamento in corso.
2. Per la riammissione è necessaria la certificazione medica solamente per le malattie infettive e diffuse mentre non è invece necessaria in caso di allontanamento dovuto a semplice e specifico malessere fisico.
3. In caso di incidente il coordinatore o, in sua assenza, il personale educativo, deve chiedere l'intervento urgente del servizio dell'azienda USL, previa comunicazione ai genitori, o a chi ne fa le veci, di quanto occorso al minore.

Art. 12- Assistenza socio-sanitaria

1. L'assistenza socio sanitaria è assicurata dai competenti servizi distrettuali dell'azienda USL.
2. In caso di necessità il coordinatore del servizio, anche su segnalazione degli educatori, deve far ricorso alla consulenza degli operatori delle équipes socio-sanitarie di distretto.
3. La struttura sanitaria può intervenire con gli opportuni accertamenti nei casi epidemiologicamente giustificati e, comunque, costituenti pericolo per la comunità.
4. Ferme restando le competenze degli operatori sanitari, il personale della garderie può procedere alla somministrazione di medicinali ai bambini nei soli casi in cui, sulla base di puntuale prescrizione medica che stabilisca per ogni minore il dosaggio e gli orari, i genitori o chi ne fa le veci ne abbiano fatto richiesta scritta al coordinatore e la somministrazione non possa essere rinviata ad orario diverso da quello di permanenza nel servizio del minore.

Art. 13 - Dieta

1. In garderie non è prevista la somministrazione del pasto di mezzogiorno ai bambini, ma è consentito alle famiglie farlo direttamente nella struttura, qualora le necessità organizzative della famiglia lo richiedano.
2. E' prevista la somministrazione degli spuntini mattutini e pomeridiani, come da tabella dietetica approvata dall'USL.
3. Eventuali intolleranze alimentari del minore devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico o altro specialista dell'azienda USL. Qualora il minore debba seguire un particolare programma dietetico, il medico deve fornire il relativo schema individualizzato.

Art. 14 - Tariffe di partecipazione

1. La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio in ragione di una quota fissa alla quale si somma una quota oraria determinata sulla base della tariffa stabilita annualmente dall'ente .
2. La tariffa è dovuta mensilmente attraverso il versamento della quota fissa e della quota variabile calcolata in base alle ore di effettiva erogazione del servizio e deve essere puntualmente versata entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

3. La tariffa fissa mensile è dovuta per il servizio di guarderie continuativo, mentre per il servizio di guarderie saltuario è applicata la tariffa fissa settimanale limitatamente alle settimane di effettiva fruizione del servizio.
4. Per il mese di inserimento e per quello del ritiro si applica la tariffa fissa settimanale limitatamente alle settimane di effettiva fruizione del servizio.
5. La tariffa oraria di contribuzione al servizio è determinata tenendo conto dell'ISEE del minore, aggiornata annualmente all'inizio di ogni anno socio educativo.
6. Nel caso di variazione della composizione del nucleo familiare che si verifichi successivamente all'ammissione, i genitori, per ottenere la rideterminazione della quota oraria di contribuzione, devono presentare apposita domanda e dichiarare il nuovo valore dell'ISEE del minore. La tariffa rideterminata avrà effetto dal mese successivo a quello della presentazione dell'autocertificazione.

CAPO 5 CONCLUSIONE DEL SERVIZIO

Art. 15 - Esclusione dal servizio

1. L'ente dispone l'esclusione dal servizio nei seguenti casi:
 - mancato pagamento della quota di frequenza per un periodo superiore a due mesi (anche non consecutivi);
 - accertamento di dichiarazione mendace resa dai genitori o da chi ne fa le veci ai fini della partecipazione del minore al servizio.

Art. 16- Cessazione del servizio

1. Per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza in guarderie può essere prolungata sino all'inizio della stessa. I genitori sono tenuti a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'ente, la data di ritiro dei bambini per l'inserimento alla scuola dell'infanzia.
2. In caso di ritiro non finalizzato all'inserimento alla scuola dell'infanzia, i genitori devono fornire un preavviso di almeno 15 giorni. In caso contrario, il genitore è tenuto a versare la tariffa corrispondente ai 15 giorni di cui sopra, fatto salvo l'inserimento anticipato di un altro minore.

CAPO 6 PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA

Art. 17 – Assemblea dei genitori

1. La condivisione con le famiglie rispetto all'organizzazione e alla gestione del servizio è garantita attraverso la partecipazione dei genitori all'assemblea annuale dei servizi di guarderie e spazio gioco.
2. Durante l'assemblea il coordinatore presenta gli orientamenti pedagogici proposti, le iniziative educative rivolte ai bambini, le attività previste con i genitori e le chiusure annuali dei servizi e i genitori possono esprimere pareri o proposte inerenti l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi.
3. L'assemblea è costituita da tutti i genitori dei bambini iscritti di guarderie e spazio gioco, dal coordinatore, dagli operatori della guarderie e dello spazio gioco e da due rappresentanti dell'ente.
4. L'assemblea può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta i genitori, l'ente gestore o il coordinatore del servizio.

Art. 18 – Spazio famiglia

1. Lo spazio famiglia è aperto anche ai bambini non iscritti ai servizi alla prima infanzia. La finalità è di incentivare il dialogo e il confronto tra le famiglie proponendo i servizi come luogo di aggregazione per i genitori, di riflessione su tematiche legate all'infanzia e di supporto alla genitorialità.
2. L'accesso allo spazio famiglia è ammesso a seguito di regolare iscrizione effettuata presso la sede del servizio.
3. La partecipazione dei bambini alle suddette iniziative avviene sotto la responsabilità dei genitori o di un adulto di riferimento, che assista e si occupi del bambino sia durante i momenti di gioco libero sia durante le attività strutturate proposte.
4. Ai fini dell'utilizzo del servizio il partecipante deve presentare l'attestazione vaccinale di conformità.
5. Gli orari di apertura del servizio vengono stabiliti annualmente (anno socio-educativo) dalla ditta appaltatrice.

CAPO 7 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolamentato, si fa riferimento alla normativa regionale vigente e alle direttive regionali in materia di servizi alla prima infanzia emanate dalla giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta che con proprio provvedimento.